

RECENSIONI

ANGELINO CARLO, Carl Schmitt sommo giurista del Führer. Testi antisemiti (1933-1936), Genova, Il Melangolo, 2006.

Recensione a cura di Castrese Nollì

APRILE 2007

<p align="justify">

Il libro di Carlo Angelino, dedicato ad alcuni scritti di impronta antisemita di Carl Schmitt, si inserisce nella <i>vexata quaestio</i> della compromissione schmittiana col regime nazista. Va premesso che il volume trae spunto da una polemica sorta tra il filosofo francese Y.C. Zarka e Franco Volpi a proposito dell'adesione al nazionalsocialismo da parte del giurista tedesco, così come può leggersi nella brevissima presentazione dell'Autore [1].

L'intenzione di Angelino, nella scia di Zarka, è quella di gettare luce sull'antisemitismo che avrebbe caratterizzato la produzione intellettuale di Schmitt negli anni di militanza nazionalsocialista. In questa sede tenteremo una lettura incrociata dei due testi, evidenziando la posizione comune di Zarka e Angelino per i quali l'adesione schmittiana al <i>Leviathan</i> nazista non fu occasionale, bensì ideologica: la logica conseguenza del sistema di pensiero e delle categorie giuspolitiche elaborate negli anni precedenti [2].

Nel primo dei tre documenti presentati da Angelino, <i>Gli intellettuali tedeschi</i>, Schmitt formalizza una dura invettiva contro gli esponenti dell'<i>intelligenza</i> tedesca i quali, subito dopo l'avvento del nazismo, abbandonarono la Germania o perché di origine ebrea o perché oppositori del regime. In queste pagine Schmitt prende di mira A. Einstein il quale «proprio quando da relativista specula sugli atomi è incline a pensare che egli, in ogni suo filamento o fibra, anche in quelle del suo cervello, è legato al popolo a cui appartiene e alla situazione politica di questo popolo» (p. 20).

Il secondo documento, pubblicato il 1 agosto 1934 sulla rivista <i>Deutsche Juristen-Zeitung</i>, ha per titolo: <i>Il Führer custode del diritto</i>. Un saggio controverso in cui Schmitt, da "sommo giurista del <i>Führer</i>", propone una giustificazione della "notte dei lunghi coltelli" durante la quale si consumò lo sterminio dei vertici delle <i>SA</i> ad opera delle <i>SS</i> [3]. Nell'articolo, sicuramente criticabile da un punto di vista non solo morale, ma anche strettamente giuridico, Schmitt arriva a concepire il <i>Führer</i> come il giudice supremo del popolo tedesco, addirittura la personificazione della giustizia, e l'azione compiuta la notte del primo luglio del 1934 viene definita: «un genuino atto di giurisdizione» perché l'azione del <i>Führer</i> «non sottostà alla giustizia, ma è essa stessa la giustizia suprema» (p.24). Quest'apologia porta Angelino a sostenere che «raramente nella storia della scienza giuridica uno scienziato ha tradito in modo così plateale le fondamenta etiche della sua scienza e della sua professione» (p.13).

Il terzo documento presentato è <i>La scienza giuridica tedesca in lotta contro lo spirito ebraico</i>. Si tratta di una relazione tenuta da Schmitt ad un convegno di docenti di diritto e poi pubblicata sulla <i>Deutsche Juristen-Zeitung</i>. Schmitt contesta al popolo ebraico una presunta ambiguità spirituale, la scarsa autorità intellettuale e una <i>forma mentis</i> schiettamente opportunistica e affaristica. Già dal titolo si denota un'impostazione

ideologico-propagandistica dello scritto che, unita alla chiara finalità discriminatoria, porta Schmitt, con toni apocalittici, ad identificare l'ebreo con il nemico non solo politico, ma anche culturale del popolo tedesco, quello che Zarka definisce il "nemico sostanziale". Siamo infatti dinanzi ad un testo per così dire "pedagogico", nel quale Schmitt si sofferma su alcuni consigli pratici che docenti, studenti e dottorandi dovrebbero mettere a frutto nei loro lavori di ricerca scientifica. Innanzitutto, egli sostiene che le biblioteche tedesche andrebbero ripulite dall'indebita contaminazione delle opere di autori ebrei: «Tutti gli scritti giuridici di autori ebrei, come ha giustamente osservato il dottor Frank, devono essere confinati in una particolare sezione "judaica"» (p.33). Per il connesso problema delle citazioni, ritenuto da Schmitt "decisivo", viene proposta come soluzione pratica l'inserimento del nome dell'autore ebreo tra virgolette; questo accorgimento bibliografico, secondo il delirio schmittiano, produrrà un «salutare esorcismo» (p.35).

Nel libro di Zarka - a cui è inevitabile rinviare per una lettura meno superficiale del rapporto Schmitt-nazismo - si affronta analiticamente la questione della giustificazione giuridica che Schmitt avrebbe fornito alle leggi di Norimberga del 15 settembre 1935 mediante la stesura di due saggi. Il primo, pubblicato nella rivista *Deutsche Juristen-Zeitung* dal titolo *La costituzione della libertà*, risalente al 1 ottobre 1935; il secondo, *La legislazione nazionalsocialista e la riserva dell'ordre public nel diritto privato internazionale*, oggetto di una conferenza tenuta a Berlino il 28 novembre 1935 all'International Law Association. Nell'esaminare la giustificazione schmittiana delle leggi di Norimberga concernenti la bandiera nazionale, la cittadinanza e la protezione del sangue e dell'onore tedesco, Zarka intende smascherare la connessione tra le tesi di Schmitt e il suo impegno come teorico del III *Reich*. Una connessione, anzi una "convergenza ideologica", che trova il suo fulcro intorno al concetto di nemico di razza, il "nemico sostanziale", ossia colui che non è di sostanza tedesca, né di sangue tedesco, da identificarsi con l'Ebreo. Per Zarka queste leggi ebbero il fine «di produrre i principi giuridici di un razzismo di Stato al fine di proteggere il sangue tedesco del cittadino tedesco contro la degradazione, il contagio, la lordura, il cui vettore, secondo il nazismo, era la razza ebraica» [4]. Ne *La costituzione della libertà*, Schmitt sostiene che le tre leggi di Norimberga non sono leggi ordinarie dettate da una normale contingenza politica, ma rappresentano una vera costituzione, anzi la prima costituzione che la Germania abbia conosciuto. Infatti: «Non sono tre importanti leggi specifiche che si affiancano ad altre importanti leggi. Esse inglobano e attraversano l'intero nostro diritto [...] Queste leggi sono la costituzione della libertà, il cuore del nostro diritto tedesco oggi» [5].

Ora, fermo restando lo stupore sul come delle leggi di discriminazione razziale possano assurgere a dignità di costituzione della libertà, a parere di Zarka, con questo articolo, Schmitt dimostra la sua convergenza col nazismo la quale, ben lungi dall'essere occasionale, è una convergenza concettuale in quanto, le categorie politiche elaborate da Schmitt, ancor prima del nazismo, vengono poi applicate al contenuto fornito dalla legislazione razziale «o, il che è lo stesso, le leggi razziali riempiono gli schemi concettuali del suo pensiero politico» [6].

Quanto al secondo testo schmittiano di giustificazione delle leggi di Norimberga, *La legislazione nazionalsocialista e la riserva dell'ordre public nel diritto internazionale privato*, esso è frutto della nuova visione del mondo perseguita dal nazionalsocialismo: la *Weltanschauung* del "pensiero della razza". In questo scritto Schmitt si sforza di

accreditare, a titolo di “giurista scientifico”, la legislazione razziale nell’ambito del diritto internazionale privato. La questione centrale verte sulla cosiddetta “riserva dell’*ordre public*” che nel DIP concerne i casi di “collisione” tra le diverse normative positivizzate dagli stati nei loro ordinamenti interni. Questa “collisione di norme” consiste nella differenza e, a volte, nella completa opposizione, tra le legislazioni nazionali circa determinati istituti giuridici: Schmitt parla del matrimonio. Una collisione destinata a provocare una «grande battaglia di visioni del mondo», al punto da far dire a Zarka che «il giurista scientifico Carl Schmitt lavora ad una difesa giuridica della Weltanschauung hitleriana» [7].

Testi alla mano, per Zarka, l’implicazione di Schmitt col regime nazista, quale “giurista scientifico” è fuori discussione: la sua dottrina servì da impianto concettuale al nazionalsocialismo. Per il filosofo francese categorie quali decisione, dittatura, stato di eccezione «elaborate prima del nazismo, e anche quando Schmitt era estraneo al movimento, hanno fornito i concetti giuridico-politici il cui uso sarà di grande effetto ideologico, ma probabilmente anche pratico, nella giustificazione del nazismo a partire dal 1933» [8].

Fuori dubbio è anche l’antisemitismo che traspare dagli accenti sprezzanti con cui il giurista di Plettenberg parla degli ebrei; un feroce antisemitismo che, a parere di Zarka, ha sempre animato Schmitt fin dai suoi scritti giovanili - ma tracce evidenti sarebbero presenti anche in opere molto più tarde come nel *Glossarium* (1947-1951) o in *Teoria del partigiano* (1963) - per trovare piena espressione nella giustificazione delle leggi di Norimberga le quali, servirono in un primo momento, da difesa giuridica della razza tedesca contro il nemico di sangue: l’Ebreo. In seguito, scrive Zarka, «il nemico sostanziale troverà il suo vero posto, fuori del diritto, radicalmente fuori del diritto, fuori dell’umano stesso: passaggio dai campi di concentramento ai campi di sterminio» (p.52).

Ebbene, leggendo i testi schmittiani incriminati sarebbe “negazionista” dissentire da Zarka e non rilevare il carattere delirante ed antisemita del loro contenuto. Ma senza voler sottovalutare questo aspetto, non ci sentiamo di individuare nell’intera riflessione del giurista renano un’unica idea ispiratrice: quella nazista. Se così fosse: Schmitt avrebbe premeditato e percorso il nazismo durante la fase di Weimar; ne avrebbe sostenuto l’ideologia durante il regime; non lo avrebbe mai rinnegato in epoca post-hitleriana; ne avrebbe finanche auspicato il rigurgito a distanza di decenni. Le perentorie e inappellabili conclusioni a cui perviene Zarka e a cui fa eco Angelino, non ci paiono condivisibili. Il decisionismo schmittiano, per esempio, nel quale sono racchiuse le categorie incriminate di decisione-eccezione-dittatura, elaborato negli anni Venti, fu proprio durante il nazismo abbandonato, perché pensiero giuridico instabile, potenzialmente eversivo, per essere (ora sì!) “occasionalisticamente” rimpiazzato dal meno tirannico pensiero dell’ordinamento concreto (*Konkretes Ordnungsdenken*). Lo stesso “concetto del politico” amico/nemico, nonostante non rientrasse nell’ortodossia nazista, è stato indicato, anche da Zarka, come il presupposto della criminalizzazione del nemico ebreo e l’anticamera dei *lager*. Orbene, ritenere l’impianto concettuale di Schmitt come il preludio ai campi di concentramento è eccessivo: se applicassimo questo metro di giudizio, imputando alla speculazione filosofica ogni manifestazione storica della violenza più efferata, Marx sarebbe l’ispiratore dei *gulag*, Rousseau del *Terrore* e Nietzsche della *Shoa*.

Inoltre, è difficile trovare negli scritti schmittiani anteriori al 1933 tracce di un antisemitismo di matrice nazista, nel senso di strutturale e congenito ad ogni fibra del pensiero schmittiano. In

opere come *Teologia politica* (1922), *Cattolicesimo romano e Forma politica* (1923) possono leggersi richiami ad un antiebraismo di matrice cattolica, dunque teologico-culturale e non biologico.

Zarka tralascia un aspetto non secondario dell'adesione di Schmitt al nazionalsocialismo: l'ambizione personale, l'opportunismo politico, l'illusione di diventare il giurista ufficiale del III Reich. Un aspetto invece approfondito da uno dei maggiori conoscitori di Schmitt, non certo tacciabile di nazismo o di antisemitismo: George Schwab. Quest'ultimo, nella nota opera dedicata a Schmitt, *La sfida dell'eccezione*, chiarisce che fin dal 1936 il giurista tedesco smise di esercitare un ruolo influente nell'establishment nazista, tant'è che la stessa «Arendt ha giustamente osservato che il suo posto era stato occupato da teorici della politica e del diritto di provata fede nazista, come Hans Frank, Gottfried Neesse e Reinhard Höhn» [9]. Il testo di Angelino sembra non aggiungere molto all'interno del dibattito schmittiano. Parimenti, la pubblicazione dei testi che Schmitt scrisse nei suoi anni bui conferma un dato oramai certo: la connivenza col regime nazista; ma serve poco a chiarire perché, uno dei più grandi pensatori del secolo scorso - così come Heidegger e tanti altri - abbia preferito, magari, ad un ricco esilio intellettuale, un'opportunistica ed occasionale scelta per il regime. Un'esperienza scientifico-esistenziale, quella schmittiana, che fornisce un esempio illuminante di come l'ambizione personale e la seduzione del potere possano indurre anche menti geniali alle peggiori stoltezze. Resta certo che, nei suoi "anni bui", Schmitt ha offerto il pretesto a quanti, a partire da Karl Löwith, hanno bollato il suo pensiero come privo di solide convinzioni filosofiche, nonché di scrupoli morali, perché frutto di un «agire secondo l'occasione e le circostanze» [10].

Note

[1] Angelino motiva il brevissimo pamphlet come una "difesa di fiducia" per la casa editrice Il Melangolo, contro la quale s'era scagliato Volpi. Quest'ultimo, noto anche per aver tradotto opere di Schmitt, in una sua recensione al recente libro di Zarka, *Un dettaglio nazi nel pensiero di Carl Schmitt* (edito sempre da Il Melangolo) apparsa su *La Repubblica*, definì il libro del filosofo francese inutile, sia da un punto di vista scientifico che da quello di politica editoriale. Poco dopo, Zarka replicò a Volpi dalle pagine de *Il Riformista*.

[2] Per una bella riflessione sul rapporto Schmitt-nazismo, anche alla luce del contributo di Zarka, ma più in generale, sulla ricezione schmittiana in Francia, si veda il lucido quanto equilibrato contributo di A. SCALONE, *Carl Schmitt e il nazismo. Sviluppi recenti della ricezione schmittiana in Francia*, apparso nelle pagine di questo stesso sito.

[3] Nella notte a cavallo tra il 30 giugno e il 1 luglio del 1934, oltre ai capi delle SA, furono assassinati diversi avversari del regime tra cui alcuni collaboratori di von Papen, nonché l'ex commissario di Stato von Kahr e il capo dell'Azione cattolica di Berlino Klausener. Ad essere rigorosi, la spiegazione fornita da Schmitt non fu approvata dai gerarchi nazisti. Infatti, in ossequio alla ragion di Stato, Schmitt ne diede una giustificazione formale, ma nel contempo chiese al Führer di non lasciare impuniti gli abusi e le vendette personali, i cosiddetti "crimini collaterali" (Sonderaktionen) perpetrati dalle SS, tra cui gli

omicidi di Jung e Schleicher amici di Schmitt.

[4] Y.C. ZARKA, *Un détail nazi dans la pensée de Carl Schmitt*; tr. it. a cura di S. Ragazzoni *Un dettaglio nazi nel pensiero di Carl Schmitt*, Il Melangolo, Genova, 2005, p.10.

[5] C. SCHMITT, *La costituzione della libertà*, in Y.C. ZARKA, *Un dettaglio nazi nel pensiero di Carl Schmitt*, cit., p. 66, da cui si cita.

[6] Y.C. ZARKA, *Un dettaglio nazi nel pensiero di Carl Schmitt*, cit., p. 30.

[7] *Ivi*, cit., p. 39.

[8] *Ivi*, cit., p. 57.

[9] G. SCHWAB, *Carl Schmitt. The Challenge of the Exception*, Duncker & Humblot, Berlin 1970; tr. it. a cura di N. Porro, *Carl Schmitt. La sfida dell'eccezione*, Laterza, Roma-Bari, 1986, p. 159. Per Schwab l'adesione di Schmitt al nazismo può essere spiegata solo come lo «sforzo estremo da parte sua per raggiungere il successo personale dato che nel periodo di Weimar aveva avuto molti amici ebrei, a uno dei quali, Fritz Eisler, aveva persino dedicato una delle sue opere più importanti , *Die Vervassunglehre*», *ibidem*.

[10] K. LÖWITH (con lo pseudonimo di H. FIALA), *Politischer Dezisionismus*, in «Internationale Zeitschrift für Theorie des Rechts», 1935, pp.101-123; tr. it. *Il «concetto della politica» di C. Schmitt e il problema della decisione*, in «Nuovi studi di diritto, economia e politica», 1935, pp. 58-83; saggio ripubblicato e ampliato in ID., *Gesammelte Abhandlungen. Zur Kritik der geschichtlichen Existenz*, Kohlhammer, Stuttgart 1960; tr. it. *Il decisionismo occasionale di Carl Schmitt*, in ID., *Critica dell'esistenza storica*, Morano, Napoli 1967, p. 114.

Castrese Nolli

Questo documento è soggetto a una licenza a

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/> Creative Commons